**OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA**

**OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE**

In virtù dell'articolo 12 del Decreto sul trattamento dei rifiuti urbani nel comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 4/2018, nel testo a seguire: Decreto) e degli articoli 30 e 101 dello Statuto del Comune di Isola – testo unico ufficiale (Bollettino Ufficiale del Comune di isola n. 5/18), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il … alla sua … seduta ordinaria, approva il seguente

**REGOLAMENTO**

**DI MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ISOLA**

Articolo 1

Nel regolamento per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani nel territorio del comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di isola n. 17/19) si modifica l'articolo 24 che recita ora come segue:

»VII COMMISURAZIONE DEI SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI

 Articolo 24

(nuclei familiari - appartamenti)

1. Per la commisurazione dei servizi di trattamento dei rifiuti urbani si definisce il volume dei servizi di trattamento dei rifiuti. Nella determinazione del volume si considera il numero di persone e la superficie dell'unità abitativa, nonché la frequenza di asporto.
2. Senza riguardo al periodo effettivo di utilizzo dell'appartamento, si commisura l'importo per l'intero mese corrente.
3. Definizione di unità abitativa: si considera la superficie utilizzabile totale dell’unità abitativa e anche i locali chiusi, come ad es. la cantina, il balcone chiuso, la loggia, il garage e altri locali chiusi che fanno parte dell’unità abitativa. Se la superficie utilizzabile non è nota (stabilita), si considera la superficie della pianta al netto del locale. I dati possono essere forniti anche dai registri pubblici dell’Amministrazione geodetica della Slovenia.
4. Per la commisurazione si considerano i dati forniti da parte dell’utente dell’unità abitativa ovv. dal produttore di rifiuti. In caso di mancata acquisizione di tali dati, si utilizzano i dati dei registri pubblici.
5. Modo di determinazione del volume per unità abitativa:
* **Rifiuti urbani (RUC):**
	+ - parte fissa (volume del contenitore 60 l),
		- parte variabile (20 l / persona),
		- per gli stabili cui superficie supera i 75 m2, si aggiunge per ogni 75 m2 il volume di 30 l,

|  |  |
| --- | --- |
| rappresentazione del supplemento |  |
| 76-150 m2 | ulteriori 30 l |
| 151-225 m2 | ulteriori 60 l |
| 226 – 300 m2 | ulteriori 90 l |
| 301 – 375 m2 | ulteriori 120 l |
| 376 – 450 m2 | ulteriori 150 l |
| 451 – 525 m2 | ulteriori 180 l |
| 526 – 600 m2 | ulteriori 210 l |
| Più di 600  | In conformità alla norma di cui sopra |

* + - la frequenza di asporto dei rifiuti si esegue come stabilito nel primo comma dell'articolo 34 del presente Regolamento.
* **Rifiuti biodegradabili (BIO):**
* parte fissa (volume del contenitore 20 l),
	+ - parte variabile (5 l / persona),
		- la frequenza di asporto dei rifiuti si esegue come stabilito nel secondo comma dell'articolo 34 del presente Regolamento.
1. In caso di persona registrate temporaneamente presso un'unità abitativa il servizio si commisura in modo da aggiungere il numero di persone al punto di asporto dell'unità abitativa. Si commisura il servizio per l'intero mese corrente di registrazione temporanea della persona.
2. Per gli stabili, dove non sono registrate persone ovv. per i quali non si conosce ovv. non è possibile rilevare il numero di persone (appartamento vuoto), si commisura il servizio a seconda del calcolo per unità abitativa considerando una sola persona.
3. Per gli affitta-camere si commisura il servizio stabilendo una somma forfettaria in considerazione della capienza dello stabilimento turistico:
	* se l'attività di affitta-camere si svolge all'indirizzo del titolare, per la capienza di 4 persone si aggiunge di regola 1 altra persona alla commisurazione base dell'utente,
	* se l'attività di affitta-camere si svolge in altra ubicazione (unità dislocata del titolare), per la capienza di 4 persona, si commisura il servizio per l'appartamento vuoto (sesto comma del presente articolo).
	* per la capienza di ogni 4 persona aggiuntive, si aggiunge 1 persona alla commisurazione,
	* la somma forfettaria per l'attuazione dell'attività di affitta-camere si commisura per il periodo di svolgimento dell'attività,
	* il periodo di attuazione dell'attività di affitta-camere viene comunicato per iscritto all'esercente da parte del proprietario dello stabile ovv. titolare dell'attività,
	* si commisura il servizio per l'intero mese corrente di attuazione dell'attività,
	* si considera il soggetto affitta-camere che è persona giuridica quale soggetto commerciale.
4. Per lo stabile indipendente che non ha la funzione di unità abitativa, quale la »casetta«, alloggio per il fine settimana, locale commerciale e simile, si stabilisce la commisurazione come segue:
* fino alla superficie di 20 m2 non si considera lo stabile,
* se il proprietario ha residenza stabile nel comune di Isola, si aggiunge alla superficie superiore ai 20 m2 1 persona aggiuntiva all'unità abitativa dell'utente,
* se il proprietario risiede in altro comune o Stato, si considera la superficie superiore ai 20 m2 quale stabile indipendente e si esegue la commisurazione per gli appartamenti (quarto comma del presente articolo).
1. Gli utenti che inoltrano le richieste relative alla modifica dei dati per la commisurazione dei servizi di trattamento dei rifiuti urbani entro il 25° giorno del mese, si esaminano del mese corrente. Tutte le richieste, inoltrate dal 26° giorno del mese in poi si esaminano nel mese seguente.
2. Per regolare la commisurazione dei servizi di trattamento dei rifiuti urbani bisogna allegare alla richiesta il documento ufficiale, da cui risulta evidente il codice d'identificazione dell'immobile (codice ID dell'immobile).
3. L'utente armonizza con l'esercente i dati con il Verbale per la commisurazione dei servizi di trattamento dei rifiuti urbani.
4. Anche un altro soggetto può regolare le questioni relative alla commisurazione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani, se in possesso dell'autorizzazione scritta.

 Articolo 2

L'articolo 25 viene modificato e recita ora come segue:

»Articolo 25

(soggetti commerciali e locali commerciali)

1. Al soggetto commerciale e locale commerciale si commisura il servizio di trattamento dei rifiuti urbani a seconda della quantità effettiva di rifiuti, ma comunque almeno la quantità di base (minima) in base alla seguente tabella:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Rifiuti urbani | Rifiuti biologici |
| Produttori dall'attività (numero persone) | volume per la commisurazione /l'asporto | frequenza di asporto | volume mensile per la commisurazione in litri | volume per la commisurazione /l'asporto | frequenza di asporto | quantità mensile in litri |
| **Attività terziarie e di produzione (uffici, agenzie, artigianato, scuole, magazzini...)** |  |  |  |  |  |  |
| da 0 a 1 | 44 | 1/14 giorni | 95,48 | 10 | 1/7 giorni | 43,30 |
|  da 2 a 3 | 88 | 1/14 giorni | 190,96 | 20 | 1/7 giorni | 86,60 |
| da 4 a 5 | 176 | 1/14 giorni | 381,92 | 40 | 1/7 giorni | 173,20 |
| da 6 a 10 | 352 | 1/14 giorni | 763,84 | 80 | 1/7 giorni | 346,40 |
| da 11 a 15 | 564 | 1/14 giorni | 1223,88 | 125 | 1/7 giorni | 541,25 |
| oltre 15 | 806 | 1/14 giorni | 1749,02 | 180 | 1/7 giorni | 779,40 |
| **Attività commerciale** |  |  |  |  |  |  |
|  fino a 3  | 88 | 1/14 giorni | 190,96 | 20 | 1/7 giorni | 86,60 |
| da 4 a 5 | 176 | 1/14 giorni | 381,92 | 40 | 1/7 giorni | 173,20 |
| da 6 a 10 | 352 | 1/14 giorni | 763,84 | 80 | 1/7 giorni | 346,40 |
| da 11 a 15 | 564 | 1/14 giorni | 1223,88 | 125 | 1/7 giorni | 541,25 |
| oltre 15  | 806 | 1/14 giorni | 1749,02 | 180 | 1/7 giorni | 779,40 |
| **Attività di ristorazione (bar, caffetterie, trattorie, ristoranti, discoteche, ostelli, B&B...):** |  |  |  |  |  |  |
|  fino a 20 | 176 | 1/14 giorni | 381,92 | 40 | 1/7 giorni | 173,20 |
| da 21 a 50 | 352 | 1/14 giorni | 763,84 | 80 | 1/7 giorni | 346,40 |
| da 51 a 100 | 564 | 1/14 giorni | 1223,88 | 125 | 1/7 giorni | 541,25 |
| oltre 100 | 806 | 1/14 giorni | 1749,02 | 180 | 1/7 giorni | 779,40 |
| **Locale commerciale privo di attività registrata** |  |  |  |  |  |  |
| quantità minima | 44 | 1/14 giorni | 95,48 | 10 | 1/7 giorni | 43,30 |

1. Per il calcolo del volume per la commisurazione dal peso effettivo dei rifiuti o dai volumi dei contenitori, si applicano le densità apparenti, stabilite dall'esercente del servizio pubblico.
2. Nel caso in cui l'asporto dei rifiuti non viene realizzato nell'ambito dell'asporto regolare di rifiuti, lo stesso si commisura a parte alle condizioni, stabilite dall'esercente del servizio pubblico.
3. L'utente che svolge un'attività stagionale e a tempo determinato (ad esempio chioschi con cibo, chioschi per la vendita di souvenir, parchi divertimento e simile) accorda con l'esercente i dati e stabilisce il periodo di attività con il Verbale per la commisurazione dei servizi di trattamento dei rifiuti urbani. In base al Verbale si commisura i servizi per l'intero periodo di attività.
4. Se per il singolo utente si rileva una quantità maggiore di rifiuti prodotti di quella accordata nel Verbale, si aumenta la capienza dei contenitori e si adegua la commisurazione del servizio; la quantità nuova non deve comunque essere minore alla quantità minima, come stabilita nella tabella di cui all'articolo 25 del presente Regolamento.
5. Nel caso in cui il soggetto commerciale non riesca a dimostrare di inoltrare i rifiuti dell'attività al soggetto autorizzato alla raccolta di rifiuti, l'esercente del servizio pubblico può stabilire l'ulteriore volume nell'ammontare della quantità minima.
6. Per la commisurazione del servizio al soggetto commerciale che possiede o gestisce l'unità abitativa, ad es. per risiedervi, per l'attività di locazione o affitta-camere, si considerano le condizioni come per la commisurazione per appartamento. Si considera la dichiarazione scritta dei proprietari ovv. utenti dello stabile.
7. Per il soggetto commerciale con attività registrata in un'unità abitativa, ad esempio associazione, ente, impresa minore o ufficio con sede registrata presso l'ubicazione di residenza dell'utente o dell'utente e non svolge l'attività in altra ubicazione, il servizio non viene commisurato.
8. Gli utenti che inoltrano le richieste relative alla modifica dei dati per la commisurazione dei servizi di trattamento dei rifiuti urbani entro il 25º giorno del mese, si esaminano nel mese corrente. Tutte le richieste, inoltrate dal 26º giorno del mese in poi si esaminano nel mese seguente.
9. Per regolare la commisurazione dei servizi di trattamento dei rifiuti urbani bisogna allegare alla richiesta il documento ufficiale, da cui risulta evidente il codice d'identificazione dell'immobile (codice ID dell'immobile).
10. L'utente armonizza con l'esercente i dati con il Verbale per la commisurazione dei servizi di trattamento dei rifiuti urbani.
11. Anche un altro soggetto può regolare le questioni relative alla commisurazione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani, se in possesso dell'autorizzazione scritta.«

Articolo 3

L'articolo 26 viene modificato e recita ora come segue:

»Articolo 26

(stabili non in uso)

1. Per gli stabili commerciali e residenziali che non sono in uso in conformità all'articolo 5 del Decreto, si riconosce il periodo di quiescenza di 1 anno con possibilità di proroga. L'utente è tenuto a dimostrare per iscritto all'esercente il mancato utilizzo dello stabile per l'intero periodo di quiescenza, presentando le bollette dell'elettricità o dell'acqua, foto in caso che l'immobile sia demolito, permettendo il sopralluogo all'ispettore comunale o presentando gli attestati di interruzione dell'alimentazione elettrica o idrica.
2. Per assestare la commisurazione dei servizi, prima dell'inoltro della richiesta di quiescenza in base al documento ufficiale, al sopralluogo o alla dichiarazione scritta dell'utente, quest'ultimo è tenuto a dichiarare in che parte l'immobile non è in uso.
3. Se non risulta possibile dimostrare l'inutilizzo dell'immobile con attestati scritti di mancata alimentazione elettrica o idrica, il proprietario ovv. l'utente dell'immobile deve permettere all'ispettore comunale un sopralluogo per dimostrare l'inutilizzo dell'immobile (mancate condizioni elementari di residenza, armadi e frigorifero vuoti ecc.).
4. In caso di interruzione anticipata della quiescenza, si rileva l'utilizzo dell'immobile. L'esercente può commisurare all'utente il servizio di trattamento dei rifiuti per l'intero periodo di quiescenza. Se durante il periodo di quiescenza si verifica una modifica nella proprietà dell'immobile, non si commisura i servizi di trattamento dei rifiuti urbani all'utente precedente per il periodo passato di quiescenza. In questo caso l'utente presenta la documentazione e gli attestati necessari relativi all'inutilizzo dell'immobile che comprova la modifica dello status dell'immobile.
5. L'esercente commisura all'utente il servizio di trattamento dei rifiuti urbani per l'intero periodo di quiescenza se dagli attestati recapitati risulta evidente l'utilizzo dell'immobile e se l'utente dopo la conclusione del periodo di quiescenza non dimostra che lo stabile non è in utilizzo. L'utente deve presentare i documenti necessari entro il 25º giorno del mese dopo la conclusione del periodo di quiescenza.
6. Registrando una costruzione ovv. ristrutturazione si considera, nel caso in cui lo stabile sia vuoto ovv. non vi si esegui alcuna attività, il volume minimo di 60 l. In caso di ristrutturazione solo di una parte dello stabile (mentre le altre parti sono utilizzate), si commisura il servizio l'intero stabile di utilizzo, diminuito della superficie soggetta alla ristrutturazione. Dopo l'interruzione del periodo di commisurazione minima, l'utente è tenuto a dimostrare all'esercente lo svolgimento delle opere edili con il consumo dell'elettricità o dell'acqua, presentando fotografie o permettendo il sopralluogo all'ispettore comunale. Se l'utente non presenta detti attestati, si considera all'utente la commisurazione mensile di base dei servizi di trattamento dei rifiuti urbani e si commisura i servizi per il periodo passato della commisurazione minima. L’utente deve presentare i documenti necessari entro il 25º giorno del mese dopo la conclusione del periodo di quiescenza.
7. Se l'oggetto della costruzione ovv. della ristrutturazione è solamente parte dell'immobile, prima dell'inoltro della richiesta l'utente è tenuto a specificare in che parte l'immobile è soggetto alla costruzione ovv. alla ristrutturazione.
8. All'utente, cui immobile è soggetto alla costruzione, non spetta il contenitore nell'ambito dell'iniziativa di raccolta dei rifiuti.
9. Dopo l'interruzione della costruzione si stabilisce all'utente la commisurazione del servizio in base ai dati inoltrati dallo stesso all'esercente.
10. In caso di stabili commerciali, cui attività è di carattere stagionale, si stabilisce in base al verbale la commisurazione dei servizi durante l'esercizio dell'attività e la commisurazione dei servizi minima durante la quiescenza provvisoria dello stabile. Si commisura un contenitore del volume di 60 l.
11. Per lo stabile destinato all'attuazione dell'attività commerciale, prima dell'inoltro della richiesta il proprietario è tenuto a comunicare per iscritto l'attività registrata nel locale e sottoscrivere con l'esercente il verbale per la commisurazione dei servizi di trattamento dei rifiuti urbani. «

 Articolo 4

Il Regolamento di modifica e integrazione del Regolamento per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani nel territorio del comune di Isola entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.

Prot. n.: 354 - 175/2018

Data: ……………..

Il Sindaco

Danilo Markočič